DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1976

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario talune sottovesti a maglia non elastica né gommata di cotone o di altre materie tessili, pigiami per uomo e per ragazzo, pigiami e camicie da notte per donna, per ragazza e per bambini, della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo della Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 22 novembre 1976, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario talune sottovesti a maglia non elastica né gommata di cotone o di altre materie tessili, pigiami per uomo e per ragazzo, pigiami e camicie da notte per donna, per ragazza e per bambini della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica nei Paesi Bassi,

considerando che nel quadro dell'accordo concluso l'8 aprile 1976 fra la Comunità e Hong Kong ai termini dell'articolo 4 dell'accordo concernente il commercio internazionale dei prodotti tessili, Hong Kong si è impegnata a limitare le sue esportazioni dei prodotti in causa nella Repubblica federale di Germania fino ad un massimale stabilito ;

considerando che secondo le informazioni fornite dalle autorità della Repubblica federale di Germania, le importazioni dirette ed indirette effettuate a decorrere del 1° gennaio 1976 superano notevolmente il massimale di cui sopra ;

considerando che un aumento delle importazioni indirette potrebbe aggravare le difficoltà nel settore industriale interessato, le quali si manifestano nella fattispecie con un progressivo calo della produzione ;

considerando che al momento attuale non è possibile applicare i metodi con cui i Paesi Bassi e gli altri Stati membri potrebbero apportare la cooperazione necessaria ;

considerando che è quindi opportuno autorizzare l'applicazione di misure di salvaguardia a titolo dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : — di cotone o di altre fibre tessili : — pigiami per uomo e per ragazzo — pigiami e camicie da notte per donna, per ragazza e per bambini

originari di Hong Kong e messi in libera pratica nei Paesi Bassi per i quali le domande di licenze di importazione sono state depositate in data successiva al 9 novembre 1976.

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando non saranno aperte nella Repubblica federale di Germania nuove possibilità di importazione nei confronti di Hong Kong, per i succitati prodotti, e comunque sino e non oltre il 31 dicembre 1976.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.